

REPERTORIO N. 70.274

RACCOLTA N. 22.418

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno trenta del mese di ottobre alle ore sedici e quaranta minuti primi.

(30-10-2020)

In Albenga e nel mio studio .

Innanzi a me dottor ROBERTO RICCI, Notaio residente in Albenga, con studio in Viale Martiri della Libertà 68/B-3, iscritto al Ruolo del Collegio Notarile di Savona

È PRESENTE

Il Signor:

- CORRADO PATRIZIO nato a Torino (TO) il 10 maggio 1942, residente in Albenga (SV) alla Frazione Campochiesa, Regione Rapalline n. 61 (Codice Fiscale: CRR PRZ 42E10 L219I) che dichiara di intervenire al presente atto quale Presidente dell'Organo di Amministrazione del "CENTRO DI ASCOLTO CARITAS", con sede in Albenga (SV) alla Via Pertinace N. 15 (Codice Fiscale: 90017320095), a quanto infra autorizzato ai sensi dell'articolo 7 del vigente Statuto, iscritta al Registro Regionale Settore Sicurezza Sociale al n. SS-SV-ASOC-14-1994 N. 325 del 30 marzo 1994.

Il suddetto, cittadino italiano, della cui identità personale, qualifica e poteri, io Notaio sono certo mi chiede di ricevere quest'atto.

Il comparente invita me Notaio, che accetto, a fungere da segretario e constata:

- che sono presenti, in proprio e per deleghe che, esaminatane la validità da parte del Presidente, saranno acquisite agli atti sociali, numero cinque associati su numero dieci aventi diritto, tutte persone fisiche, della predetta Associazione;
- che è presente l'Organo Amministrativo nelle persone dei Signori:

-- CORRADO PATRIZIO, sopra generalizzato, Presidente;

-- BELLISSIMO ANTONELLA nata ad Albenga (SV) il 22 giugno 1977, residente in Albenga (SV) alla Via L. E. Viveri n. 4 (Codice Fiscale: BLL NNL 77H62 A145Y) amministratore;

-- PALLADINO MARIA LAURA nata a Genova (GE) il 14 agosto 1942, residente in Albenga (SV) alla Frazione Campochiesa, Regione Rapalline n. 61 (Codice Fiscale: PLL MLR 42M54 D969P), amministratore;

-- GARGIULO CARLA nata a Verona (VR) il 10 novembre 1947, residente in Albenga (SV) al Viale VIII Marzo n. 28 (Codice Fiscale: GRG CRL 47S50 L781I), amministratore;

-- NAIBO MARIA ANTONIETTA nata a Follina (TV) il 17 giugno 1944, residente in Albenga (SV) alla Via Savona n. 15/9 (Codice Fiscale: NBA MNT 44H57 D654B), amministratore;

- che non esiste Organo di Controllo né Organo di Revisione;

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di statuto;

REGISTRATO
ad Albenga
il 14/11/2020
n. 5894
Serie 1T
con Euro //

- che quindi la presente assemblea, convocata in questo luogo e a quest'ora in prima convocazione, è regolarmente costituita, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto Sociale e atta a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Adozione nuovo Statuto per adeguamento alla normativa vigente, con modifica della denominazione sociale;
- Varie ed eventuali.

Ai sensi del citato articolo 11 dello Statuto Sociale, il comparente assume la presidenza dell'assemblea e passa all'esposizione dell'argomento di cui all'ordine del giorno.

Il Presidente:

- rappresenta la necessità, a seguito delle nuove normative emanate in materia e delle disposizioni avute dalla Regione Liguria, di adottare un nuovo Statuto Sociale, seguendo le direttive suggerite dalla Regione Liguria stessa, nonché modificare la denominazione sociale nel modo seguente: "CENTRO DI ASCOLTO S. MICHELE ODV";

- propone, quindi, al fine di ottemperare a quanto sopra, che sia adottato il nuovo Statuto Sociale del quale esplica le principali novità, copia del quale è già stata messa a disposizione degli associati.

Dopo esauriente discussione l'Assemblea all'unanimità di voti

DELIBERA

- di adottare il nuovo Statuto Sociale che, previa lettura da parte del Presidente, si allega al presente atto sotto la lettera "A";

- di conferire al Presidente i poteri necessari per apportare al presente verbale tutte le eventuali modifiche che fossero richieste dalle competenti Autorità.

Il Presidente dichiara quindi sciolta l'Assemblea alle ore diciassette e cinque minuti primi.

Del presente atto, scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte a penna di mio pugno su un foglio per tre facciate più quanto della quarta, ho dato lettura al comparente, che lo approva e lo sottoscrive con me Notaio, alle ore diciassette e venti minuti primi.

FIRMATO: CORRADO PATRIZIO

FIRMATO: Notaio ROBERTO RICCI (Sigillo)

in data 30 ottobre 2020

S T A T U T O

"CENTRO DI ASCOLTO S. MICHELE ODV"

ART. 1 - Denominazione e sede

1. È costituito, ai sensi del D.Lgs. Numero 117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "CENTRO DI ASCOLTO S. MICHELE ODV" che assume la forma giuridica di associazione.

2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione organizzazioni di volontariato, istituito ai sensi del D.Lgs. Numero 117/2017, l'Ente, di seguito detto "organizzazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ODV" o la locuzione "Organizzazione di Volontariato" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

3. L'organizzazione ha sede legale nel comune di Albenga (SV). Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'Organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - Finalità e Attività

1. L'organizzazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

L'associazione esercita in via principale un'attività di inte-

resse generale per il perseguimento, senza scopi di lucro, di utilità sociale. In particolare secondo quanto definito dal comma u) dell'art. 5 del CTS: "beneficienza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016 N. 166 e successive modificazioni, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività generali a norma del presente articolo".

Le finalità che vengono perseguite sono: ascolto, consiglio, intervento in caso di emergenze, crescita umana e impegno solidaristico. L'attività viene svolta in collaborazione con le realtà sociali ed educative presenti sul territorio, di quelle comunque operanti nel settore, sia pubbliche che private.

2. Le attività dell'organizzazione sono svolte prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

3. Per il perseguimento dei propri scopi, l'organizzazione di volontariato potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

ART. 3 - Attività diverse

L'organizzazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano se-

condarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D.Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

L'Associazione non intende avvalersi della facoltà di poter esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo precedente.

ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. L'organizzazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs.117/2017.

2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'organizzazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 5 - Associati, procedure di ammissione ed esclusione

1. L'organizzazione è a carattere aperto.

2. Gli associati sono le persone fisiche e le organizzazioni di volontariato ai sensi del D.Lgs.117/17 che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione all'organo di amministrazione, che delibera in merito alla prima seduta utile.

3. E' concessa la possibilità di ammettere come associati anche altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato e comunque rientri nei limiti di quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017.

4. L'ammissione è deliberata dall'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo di amministrazione.

5. L'organo di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.

6. Gli associati cessano di appartenere all'organizzazione per:

- Dimissioni volontarie presentate all'organo di amministrazione per iscritto;

- Mancato versamento della quota associativa;

- Morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);

- Esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.

ART. 6 - Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.

2. Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:

- Partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;

- Godere del pieno elettorato attivo e passivo;

- Essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;

- Essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;

- Recedere dall'appartenenza all'organizzazione;

- Esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione.

3. Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:

- Rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;

- Patti e Canoni*
- Rispettare le delibere degli organi sociali;
 - Partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
 - Versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
 - Non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione.

ART. 7 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria

Q

1. L'organizzazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'organizzazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/2017.

4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria at-

tività volontaria.

5. L'organizzazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/17.

6. L'organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 8 - Organi sociali, gratuità e durata

1. Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea degli associati;
- Organo di amministrazione;
- Presidente;
- Organo di controllo (nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017);
- Organo di Revisione (nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017).

2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del Codice Civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

3. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre

anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

ART. 9 - Assemblea

1. L'assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.

2. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.

3. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 (ventiquattro) ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail.

4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.

5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.

6. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.

7. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l'organizzazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l'organizzazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento.

8. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.

9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

10. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

11. L'assemblea straordinaria delibera e modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno il sessanta per

cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l'assemblea è valida con la presenza di almeno un terzo degli associati e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

12. L'assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

13. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

14. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- Approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Delibera sull'esclusione degli associati;
- Approva l'entità della quota sociale proposta dall'Organo di amministrazione;
- Delibera su eventuali regolamenti;
- Delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;

- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 10 - Organo di amministrazione

1. L'Organo di amministrazione è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall'Assemblea tra un minimo di tre ad un massimo di quindici, attualmente sarà composto da cinque membri. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate e tra le persone fisiche indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Si applica l'articolo 2382 del Codice Civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 117/2017.

2. L'organo di amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3. L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.

4. L'Organo di amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta al-

meno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

5. Il Direttore partecipa alle riunioni dell'Organo di amministrazione senza diritto di voto.

6. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite email, con un preavviso di almeno otto giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.

7. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.

8. L'Organo di amministrazione ha i seguenti compiti:

- Elegge, al suo interno, il Presidente e il Vicepresidente;
- Amministra l'organizzazione;
- Predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
- Realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- Decide in merito allo svolgimento di Attività Diverse previste all'art 3 del presente statuto;
- Propone annualmente all'assemblea l'entità della quota so-

ciali;

- Propone regolamenti interni;
- Cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- Decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
- Accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- E' responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.

9. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 11 - Il Presidente

1. Il Presidente dell'organizzazione, che è anche Presidente dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.

2. L'Organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.

3. Il Presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e l'Organo di

amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'Organo di amministrazione in merito all'attività compiuta. Si avvale dell'eventuale collaborazione di un Direttore.

4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.

5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 12 - Organo di controllo

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra sog-

getti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

2. L'organo di controllo:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili;

- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;

- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017;

- Attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13 - Organo di Revisione legale dei conti

E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs.

117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

Art 14 - Direttore

L'Associazione può dotarsi di una struttura tecnica direzionale che possa garantire lo svolgimento delle attività statutarie e dei servizi in collaborazione e coordinamento con l'Organo di amministrazione compatibilmente con le risorse economiche a disposizione. La figura di coordinamento dell'Associazione è il Direttore, il quale garantisce il funzionamento dell'associazione e l'organizzazione delle sue attività. Il Direttore è nominato dall'Organo di amministrazione su proposta del Presidente sulla base di competenze, professionalità, qualità relazionali e morali. La selezione dei candidati viene svolta dall'Organo di amministrazione e eventualmente affiancato da esperti in vari settori. Il Direttore svolge la funzione di coordinamento del personale e dei collaboratori, partecipa alle riunioni dell'Organo di amministrazione senza diritto di voto. Condivide e coadiuva il Presidente nella gestione economica e finanziaria dell'Associazione. Il Direttore sottopone all'Organo di amministrazione il piano programmatico delle attività e provvede alla sua realizzazione avvalendosi di collaboratori e professionisti e coordinando i volontari.

ART. 15 - Risorse

1. L'organizzazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali; quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, nonché attività diverse di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 117/17 e ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e della normativa vigente.

2. L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'Organo di amministrazione e intestato all'associazione.

ART. 16 - Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017.

3. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione ed è approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D.Lgs. 117/2017.

4. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in

un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 17 - Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 18 - Libri sociali obbligatori

L'organizzazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 19 - Rapporti di lavoro

L'organizzazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti degli articoli 16, 17 e 33 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 20 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 21 - Statuto

L'associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 N. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizza-

tivi più particolari.

ART. 22 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

Patrizio Lombardi

